

Articolo 1

L'articolo ha la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale fornendo ulteriori strumenti per conseguire il risparmio con riferimento agli oneri a carico dell'amministrazione in materia di spesa per il personale, dirigente e non dirigente, inviato in trasferta, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale

Articolo 2

L'articolo ha lo scopo di rendere il trattamento economico in questione omogeneo ad altre analoghe voci retributive

Articolo 3

L'articolo persegue la finalità di assicurare il concorso agli obiettivi annui di contenimento della spesa pubblica. Infatti prevede la possibilità di assumere i vincitori dei concorsi pubblici anche non contestualmente e con qualunque decorrenza nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse. Questa facoltà consente di modulare gli incrementi di spesa per il personale in relazione al perseguimento dei predetti obiettivi.

Articolo 4

Il presente articolo prevede che l'Istituto Regionale per la Floricoltura, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, l'Agenzia Liguri Lavoro e le Aziende Regionali per l'Edilizia delle Province liguri, adottino il regime di contabilità generale economico-patrimoniale al fine di uniformare il sistema di contabilità e di controllo degli enti i cui bilanci sono soggetti alla verifica della Giunta Regionale.

Articolo 6

Tale articolo di interpretazione autentica si limita a chiarire il significato delle norme richiamate precisando una delle interpretazioni possibili senza modificarne il tenore testuale.

Essa enuclea uno specifico significato riferito al fatto che ogni posizione dirigenziale regionale è caratterizzata dai requisiti di specificità in quanto connessa alla gestione di attività peculiari e diversificate nell'ambito sia del complesso delle pubbliche amministrazioni in generale sia di quelle del comparto.

Articolo 7

La norma dispone la dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

Articolo 1

(Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)

1. Le vigenti disposizioni che prevedono indennità di trasferta, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non sono applicabili al personale, dirigente e non dirigente.
2. Le spese di viaggio per servizio effettuate con mezzo aereo sono rimborsate al personale regionale, dirigente e non dirigente, nel limite del costo della classe economica.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14)

1. All'articolo 6, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) le parole "per dodici mensilità" sono sostituite dalle parole "comprensiva del rateo di tredicesima mensilità".

Articolo 3

(Assunzione vincitori concorsi pubblici)

1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i vincitori dei concorsi pubblici possono essere assunti, nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse, anche separatamente e con qualunque decorrenza anche diversificata.
2. Il presente articolo si applica ai concorsi pubblici le cui graduatorie non sono state ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4

(Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali)

1. L'Istituto Regionale per la Floricoltura, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, l'Agenzia Liguria Lavoro e le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia della Provincia di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, adottano, entro il 30 aprile 2008, lo schema di bilancio economico-patrimoniale che deve essere approvato dalla Giunta regionale.
2. Gli Enti di cui al comma 1 adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione dei suddetti schemi da parte della Giunta regionale.

3. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta Regionale. La Giunta regionale può annullare tali atti entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono annullati.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che deve pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.

Articolo 5

(Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1)

1. All'articolo 9, comma 5 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) le parole " 31 dicembre 2008" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2009".

Articolo 6

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 2004 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)) si interpreta nel senso che per specifica posizione da ricoprire si intende quella tipica del dirigente regionale preposto ad una qualunque delle diverse posizioni dirigenziali della Regione Liguria istituita in uno degli ambiti in cui si esplicano le competenze delle regioni.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.